

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole della Provincia di Torino
di ogni ordine e grado

Torino, 31 maggio 2025

OGGETTO: Ferie al personale scolastico nel mese di giugno

Apprendiamo da diverse segnalazioni che in parecchie scuole non sono concesse ferie nel mese di giugno al personale docente con contratto fino al termine delle attività didattiche. La mancata concessione delle ferie a detto personale discenderebbe – ci viene riferito – da una errata interpretazione delle norme sulle ferie e sulla eventuale loro monetizzazione di alcuni pronunciamenti giurisprudenziali, in ultimo l'ordinanza della Corte di cassazione n. 16715/2024, e note dell'USR Piemonte e del MIM.

Riteniamo necessario richiamare le varie Istituzioni scolastiche ad una corretta applicazione delle norme che qui di seguito brevemente ricapitoliamo.

Il 16/07/2024 con la Nota n. 0011853 l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha ricordato che sulla disciplina delle ferie è intervenuto il legislatore con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 dove all'art. 1, comma 54, è scritto: *“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.* Più recentemente, con la Nota del 27 marzo 2025, sulla questione è anche intervenuto il MIM, ribadendo, in sostanza, quanto già presente nella Nota dell'USR Piemonte.

Innanzitutto, è bene notare che la legge richiamata esclude dalla possibilità di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche i giorni *“destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”*. Quindi, le ferie sono fruibili in qualunque altra giornata, anche in quelle in cui sono state programmate e deliberate attività funzionali all'insegnamento. Pertanto, per tutto il personale docente – sia a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato – nell'a.s. 2024-2025 è possibile fruire delle ferie maturate nei seguenti periodi:

- dal 1° settembre fino all'inizio delle lezioni stabilito dal calendario regionale;
- durante le vacanze natalizie e pasquali;
- dal termine delle lezioni fino al 30 giugno;
- dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (fino al 31/08) o a tempo indeterminato;
- in eventuali altri periodi di sospensione delle attività didattiche (per ponti, perché la scuola è sede

SETTIMO TORINESE
Via Asti 10- 10136
Tel/fax 011.9123512 -
settimocubscuola@gmail.com

PINEROLO ALP CUB
Via Alliaudi 19 a Pinerolo
Tel. 0121.480503
info@alpcub.it www.alpcub.it

di seggio, ecc.)

Un docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche che al termine delle lezioni, nonostante gli inviti del dirigente scolastico, non avesse presentato domanda di ferie per i periodi di sospensione delle lezioni disporrebbe ancora di tutte le giornate di ferie a lui spettanti sulla base della durata del suo contratto e quindi avrebbe tutto il diritto di usufruire delle ferie nel mese di giugno. Infatti, SOLO AL TERMINE DEL CONTRATTO le scuole devono calcolare i giorni di ferie spettanti e quelli fruiti dal personale assunto a tempo determinato, così come illustrato nella succitata Nota del MIM: *“Al fine di individuare i giorni di ferie spettanti, in primis, occorre menzionare come l’articolo 38, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dell’Istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021, riproducendo quanto già statuito dall’abrogato art. 19, comma 2, del precedente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, abbia sancito che «le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato» e, pertanto, potrà rilevarsi attraverso la seguente equazione: x (giorni di ferie dovuti): y (giorni durata contratto) = $30 : 360$ ”*. Nella nota che accompagna l’equazione, viene precisato che *“Nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro fosse superiore a 3 anni, anche in costanza di reiterati contratti di lavoro tempo determinato, i giorni di ferie complessivi sarebbero pari a 32”*. Più avanti, nella stessa Nota del MIM, viene spiegato come fare il calcolo per stabilire la liquidazione delle ferie di cui il personale scolastico assunto a tempo determinato non ha potuto fruire: *“Sulla scorta del novellato art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, dunque, sarebbe consentito - in via eccezionale - al personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato la liquidazione delle ferie di cui non è stata possibile la fruizione sulla scorta della differenza $x - y = z$, ove: x = giorni di ferie dovuti come sopra calcolati; y = giorni di sospensione delle lezioni riscontrabili dal calendario scolastico regionale. Da tale differenza occorre decurtare i giorni di ferie e/o riposi di cui, dietro richiesta, il lavoratore a tempo determinato abbia goduto, secondo la funzione $z - k = s$, ove: z = differenza; k = giorni di ferie, riposi ed equiparati goduti; s = ferie non godute da liquidare. Una volta ottenute, in tal modo, le ferie non godute da monetizzare, i competenti Uffici dovrebbero provvedere alla loro liquidazione, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa in vigore.”*. Dall’indicazione di COME fare il calcolo si ricava anche QUANDO farlo, e cioè al termine del contratto e non al termine delle lezioni, perché diversamente non si sarebbe in possesso del valore di k , valore che potrebbe ancora variare dopo il termine delle lezioni, dato che *“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni”* e quelli che intercorrono tra la fine delle lezioni ed il termine delle attività didattiche sono, appunto, *“giorni di sospensione delle lezioni”*.

Abbiamo ampiamente trattato la questione per fornirvi tutti gli elementi utili ad una attenta riconsiderazione delle scelte da Voi effettuate, al fine di darVi la possibilità eventualmente di correggere atti e decisioni da Voi intrapresi sulla base di una errata applicazione delle norme. Resta inteso che successivamente a questa nostra Nota, qualora dovessimo ancora riscontrare dinieghi nella concessione delle ferie nel mese di giugno al personale docente con contratto fino al termine delle attività didattiche, non esiteremo ad intervenire nelle sedi opportune in difesa dei diritti di questi lavoratori.

Distinti saluti.

Umberto Ottone

Ufficio vertenze CUB/SUR Torino

SETTIMO TORINESE
Via Asti 10- 10136
Tel/fax 011.9123512 -
settimocubscuola@gmail.com

PINEROLO ALP CUB
Via Alliaudi 19 a Pinerolo
Tel. 0121.480503
info@alpcub.it www.alpcub.it